

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì ventotto del mese di giugno, alle ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli, Righini e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Palazzo e Regimenti.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Ciacciarelli e Baldassarre.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 472

OGGETTO: Approvazione del nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito di concerto con l'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTO L'articolo 27 della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità;

VISTA la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTA la Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; - il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "*Regolamento regionale di contabilità*" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima Legge Regionale;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 recante: "*Legge di stabilità regionale 2024*";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 24 recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2023 n. 980 recante "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del Documento tecnico*"

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2023 n. 981 *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";*

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 14 febbraio 2024, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 24/04/2024 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha disposto la riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 18 gennaio 2024 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2019, n. 813 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 *"Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e smi;

VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16/11/2006, tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’art. 11 della legge n. 68/1999 e dell’art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” che ha apportato modifiche alla Legge 68/99;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 739 “Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 luglio 2016, n.406, avente ad oggetto l’approvazione dello Schema di Convenzione Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà

d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 501 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità*" ed in particolare la sezione IV dell'allegato rubricata "*Interventi a favore dell'occupazione a valere sul fondo regionale per il collocamento delle persone con disabilità*" che espressamente prevede il finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

VISTO il DPCM del 6 novembre 2020 con il quale sono stati definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia;

VISTE le nuove Linee guida al decreto legislativo n. 151/2015, adottate con Decreto ministeriale n. 43 dell'11 marzo 2022, che recepiscono le normative internazionali ed europee in merito ai diritti delle persone con disabilità;

CONSIDERATE le intervenute modifiche al contesto socio-economico che rendono necessario rivedere complessivamente i contenuti dello Schema di cui alla DGR del 19 luglio 2016, n.406, sottoscritta a Roma in data 22/07/2016;

VISTA la scarsa attrattiva segnalata dalle imprese nonché dal cooperativismo sociale circa l'istituto delle convenzioni di affidamento come regolato dalla Convenzione Quadro approvata con l'atto suddetto;

RITENUTO di revisionare il contenuto della Convenzione Quadro e rimodulare l'articolato delle clausole dell'accordo stipulato nell'anno 2016 con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art.13 della Convenzione Quadro precedentemente approvata di cui alla citata DGR n. 406/2016, di rivedere l'intero impianto dello schema di convenzione e di procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le parti sociali, variando le condizioni per l'accesso allo strumento delle Convenzioni di Affidamento e i vincoli di funzionamento dell'istituto stesso;

PRESO ATTO CHE

- l'art.14 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti;
- lo scopo perseguito è quello di incrementare e di integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone per le quali risulta particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di programmi di inserimento

individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo b) (ivi comprese quelle di tipo misto a) e b) o a scopo plurimo) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8, della citata legge n. 381/1991, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, promuovendo, per le finalità di cui alla L. n. 68/1999, commesse il cui valore copra il costo di una assunzione;

- in applicazione di quanto previsto dall'atto di indirizzo sul collocamento delle persone con disabilità approvato con DGR 501/2017, la Regione riconosce l'importanza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.276/2003 al fine di promuovere l'inclusione lavorativa dei lavoratori svantaggiati e con disabilità particolarmente gravi e di più difficile collocabilità nel ciclo ordinario delle assunzioni altrimenti esclusi dal mercato del lavoro;

CONSIDERATO CHE attraverso le convenzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 276/2003 si intende favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle cooperative sociali di tipo B;

RITENUTO di approvare il nuovo Schema di Convenzione Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di cui all'allegato A e lo schema di convenzione di affidamento (allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro sottoscritta nel 2016 per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di cui alla DGR 406/2016, cessa di avere efficacia dalla sottoscrizione della nuova Convenzione Quadro di cui al presente atto, fermo restando che:

- tutti gli atti adottati ai sensi della DGR 406/2016, prima della data di pubblicazione sul BURL del presente atto, conservano la loro validità-;
- le convenzioni di affidamento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, stipulate prima della data di pubblicazione sul BURL del presente atto e ancora vigenti sono valide ed efficaci fino alla scadenza in esse prevista

ESPERITA la consultazione con le parti sociali a seguito dell'incontro tenuto in data 7 maggio 2024, convocato con nota prot. n. 467366 del 5 aprile 2024;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di cui all'allegato A e l'unito schema di convenzione di affidamento (allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la Convenzione Quadro sottoscritta nel 2016 per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di cui alla DGR 406/2016, cessa di avere efficacia dalla sottoscrizione della nuova Convenzione Quadro di cui al presente atto.

La nuova Convenzione Quadro con le parti sociali sarà sottoscritta dall'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito.

La Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'eventuale adeguamento della Convenzione Quadro a seguito del monitoraggio sull'efficacia e sull'utilità del ricorso a tale strumento, previa consultazione delle parti sociali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul portale www.lazioeuropa.it

ALLEGATO A

CONVENZIONE QUADRO

Per la stipula di Convenzioni di Affidamento finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ai sensi dell'art.14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Copia

Tra
La Regione Lazio
e
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Le Associazioni di Rappresentanza Assistenza e Tutela delle Cooperative Sociali e
dei Consorzi di Cooperative Sociali

(di seguito, denominate PARTI)

si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE QUADRO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente Convenzione Quadro ha lo scopo di incrementare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone disabili per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo b) (ivi comprese quelle di tipo misto a) e b) o a scopo plurimo) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8, della citata legge n. 381/1991, ovvero le imprese sociali di cui all'art. 1 del d.lgs 3 luglio 2017 n 112 con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, promuovendo, per le finalità di cui alla L. 68/99, commesse il cui valore copra il costo di una assunzione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 - "Entità e valore della commessa".
2. Gli interventi effettuati ai sensi della presente Convenzione Quadro integrano quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii.

Art. 2
(Sottoscrittori)

1. Le Convenzioni di Affidamento, come disciplinate dal presente atto, sono sottoscritte da:
 - a) i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art.6 comma 1 della legge 68/99 e ss.mm.ii (**di seguito servizi competenti**)
 - b) i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art.3 della legge n.68/1999 e ss.ms.ii (**di seguito datori di lavoro**), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. Per datore di lavoro si intende singole imprese o gruppi di imprese individuate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
 - c) le cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 (**di seguito cooperative o loro consorzi**).

- d) le imprese che si qualificano come sociali ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 3 luglio 2017 n 112, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
2. I datori di lavoro pubblici, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica di cui all'art.18 commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono esclusi dalla stipula delle Convenzioni di Affidamento.

Art. 3

(Percentuale di copertura della quota d'obbligo e computo disabili)

1. La copertura della quota d'obbligo, attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento disciplinate dalla presente atto, non può superare il 30% del totale della quota di riserva di cui all'art.3, co.1, della l.68/99, afferente all'ambito provinciale nel quale viene attivato l'istituto, come risultante al momento della stipula della commessa, con arrotondamento all'unità superiore. Per la quota parte rimanente, il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di assunzione delle persone disabili, come previsto dalle norme di riferimento, anche attraverso l'attivazione di istituti di cui agli artt.5, 11 e 12 della l.68/99.
2. Le persone con disabilità inserite attraverso le Convenzioni di Affidamento saranno computate a copertura della quota d'obbligo delle aziende committenti e non delle cooperative sociali o delle imprese sociali commissionarie.
3. Per le aziende fino a 50 dipendenti è possibile attivare una Convenzione di Affidamento al massimo per n.1 unità.
4. Per le aziende tra 15 e 35 dipendenti è possibile attivare una Convenzione di Affidamento, ai sensi della presente disposizione, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione di persone disabili direttamente in azienda, previa valutazione delle difficoltà dell'inserimento a cura del servizio preposto al Collocamento mirato.
5. I datori di lavoro non soggetti agli obblighi di cui all'art.3 co.1, della l.68/99 possono stipulare Convenzioni di Affidamento in proporzione al numero di lavoratori conteggiabili nella base di computo, nel limite del 40% del totale del personale computabile a livello provinciale.
6. Il superamento delle aliquote previste ai commi 1 e 5 del presente articolo in ragione della variazione della base di computo occorso nel periodo di durata della commessa non comporterà un'automatica risoluzione della Commessa di Affidamento né la cessazione dei rapporti di lavoro delle persone disabili inserite.

Art. 4

(Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse)

1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi ovvero alle imprese sociali i datori di lavoro di cui all'art.2, comma 1, lett. b) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
- b) Essere associati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente Convenzione Quadro ovvero aderenti per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla convenzione di affidamento;
- c) Avere assolto l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/99, nel caso in cui si tratti di imprese soggette a tale obbligo. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo di istituti i previsti dalla medesima legge;
- d) Applicare il contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- e) Non avere in corso procedure concorsuali ovvero condizioni che comportino la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone disabili, ai sensi dell'art.3 co.5, della l.68/99.

Art. 5

(Requisiti delle cooperative sociali o loro consorzi e delle imprese sociali destinatarie delle commesse)

1. Le cooperative sociali o loro consorzi e le imprese sociali destinatarie delle commesse conferite dai datori di lavoro di cui all'art.4 debbono essere iscritte/i all'albo regionale istituito con Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. oppure, per l'impresa sociale, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione D "imprese sociali" e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e devono possedere tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la presente Convenzione ovvero aderenti a quest'ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla Convenzione di Affidamento;
 - b) essere attive/i da almeno due anni precedenti la sottoscrizione della Convenzione di Affidamento;
 - c) non avere in corso procedure concorsuali;
 - d) applicare il CCNL delle Cooperative Sociali ovvero altro contratto collettivo applicato dall'impresa sociale, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e i relativi contratti integrativi aziendali, territoriali e regionali;
 - e) assicurare attività di tutoraggio e formazione al fine di un inserimento lavorativo efficace dei lavoratori con disabilità inseriti nella commessa di lavoro;
 - f) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia di cooperative con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
 - g) disporre di sede legale nella Regione Lazio e almeno una sede operativa nel territorio di competenza dei servizi competenti;
 - h) avere un organico aziendale, per le imprese sociali, costituito da personale dipendente appartenente alle categorie di cui alla lettera a) e b) del comma 4 dell'art. 2 del D.lgs 112/2017 nel limite minimo previsto al successivo comma 5 del decreto legge medesimo.

Art. 6

(Requisiti dei lavoratori da inserire)

1. Sono destinatarie della presente Convenzione le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e art. 13, comma 1bis della Legge n. 68/1999 con riferimento al Messaggio INPS 30 ottobre 2008 n. 23991;
 - invalidità superiore o uguale al 79%;
 - condizione di fragilità e/o vulnerabilità segnalata dai servizi socio/sanitari che comporti particolare difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo oppure oggettive condizioni di svantaggio occupazionale correlate all'età, al reinserimento lavorativo ovvero alla disoccupazione da lunga durata, previa stipula di un percorso individualizzato. Tali condizioni devono essere valutate dai Servizi per il Collocamento Mirato, anche sentito il parere del Comitato Tecnico.
2. L'appartenenza della persona disabile alle sopraindicate categorie deve essere verificata previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso.
3. Non possono essere inseriti attraverso la stipula di Convenzioni di Affidamento i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la cooperativa sociale o con i loro consorzi, o con le imprese sociali o con il datore di lavoro committente, nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.

Art. 7

(Trattamento economico)

Per la determinazione del trattamento economico e normativo e dei relativi oneri assicurative previdenziali dei lavoratori disabili inseriti all'interno delle cooperative sociali o imprese sociali a copertura degli obblighi delle imprese committenti, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o al contratto collettivo applicato dall'impresa sociale e dell'eventuale contratto integrativo aziendale, territoriale e regionale.

Art. 8

(Calcolo del valore unitario delle commesse)

1. Il valore della commessa deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$\mathbf{VUC = C + (N \times CL)}$$

VUC

Valore unitario della commessa al netto di IVA

Il Valore unitario della commessa è determinato dal costo del lavoro totale maggiorato di almeno il 20%.

N

Numero dei lavoratori disabili assunti in cooperativa o in impresa sociale in attuazione della convenzione

CL

costo annuo lordo del lavoratore con disabilità

Il costo del lavoro **CL** è calcolato sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL applicato per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.

Sarà onere della cooperativa o dell'impresa sociale indicare in maniera puntuale il CCNL di riferimento applicato, come previsto all'art.7.

Se la commessa è pari ad un rapporto di lavoro part-time la cooperativa o l'impresa sociale deve assumere la persona disabile per un numero di ore settimanali superiore alla metà dell'orario contrattuale da applicare.

C

Costo di produzione + costi di accompagnamento

I costi della commessa sono quantificati nella misura di almeno 20% del costo del lavoro indicato. **C** equivale alla somma dei costi di produzione (valore delle attrezzature, dei prodotti e servizi necessari allo svolgimento della commessa ecc.) e di ogni altro onere necessario per l'effettuazione della commessa comprese le attività formative e di tutoraggio dei lavoratori inseriti. Il servizio di tutoraggio dovrà obbligatoriamente essere garantito dalla Cooperativa o dal consorzio ovvero dall'impresa sociale.

- 2 Per i lavoratori con disabilità psichica/intellettuale, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità, i servizi competenti per il Collocamento Mirato potranno valutare la possibilità di stabilire la presenza un tutor esterno alla cooperativa o al consorzio ovvero all'impresa sociale, individuato nell'ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità del lavoratore, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità al fine di supportare la persona disabile nelle fasi di inserimento ovvero nella formazione post-assunzione.
- 3 Nella Convenzione di Affidamento sono definite le quote dei costi relativi al tutoraggio e ai supporti specifici a carico della commessa.
- 4 Per la stipula della Convenzione di Affidamento le parti fanno riferimento allo schema allegato (Allegato B).

Art. 9

(Stipula delle Convenzioni di Affidamento)

1. I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio ovvero ad un'impresa sociale, come sopra definiti, ai sensi della presente Convenzione Quadro, devono presentare istanza, sottoscritta congiuntamente alle cooperative o ai consorzi o alle imprese sociali commissionarie, al Servizio per il Collocamento Mirato competente per l'ambito territoriale ove si svolge prevalentemente la commessa, specificando:
 - a) la posizione rispetto agli obblighi previsti e assunti ai sensi della legge 68/99 del

- soggetto datoriale conferente la commessa;
- b) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia di prodotti e/o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attuazione;
 - c) le mansioni e il numero di inserimenti delle persone disabili previsti.
2. I servizi competenti, previa verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente atto, convocano i datori di lavoro e le cooperative sociali o loro consorzi o le imprese sociali e procedono alla stipula delle Convenzioni di Affidamento nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e in conformità al modello allegato B (schema delle CdA), che ne costituisce parte integrante.
3. Le assunzioni dei lavoratori con disabilità impegnati nella commessa devono essere effettuate dalla cooperativa o dal consorzio ovvero dall'impresa sociale entro i termini stabiliti nella Convenzione di Affidamento (art.6 del format delle CdA), a pena di decadenza della medesima. I contratti di lavoro devono essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato non inferiore alla durata della commessa e rispettare i CCNL, come indicato all'art.7.

Art. 10

(Procedura di inserimento lavorativo)

Ai fini dell'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle Convenzioni di Affidamento, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne, gli Uffici per il Collocamento mirato potranno tra l'altro:

1. Tener conto della segnalazione da parte dei servizi sociali e sanitari delle persone disabili prese in carico ed in possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2. Stipulare appositi Accordi di Programma con i servizi sociali e sanitari per l'individuazione dei soggetti da inserire nelle commesse.
3. Attivare un servizio di preselezione specifico, su richiesta della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.6, le cui competenze siano in linea con i compiti e l'attività da svolgere.
4. Attivare procedure per l'avviamento numerico degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato in possesso dei requisiti di cui all'art.6, le cui competenze siano in linea con i compiti e l'attività da svolgere.
5. Valutare la possibilità di avviamenti nominativi su proposta della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art.6.

Art. 11

(Figure professionali di supporto)

1. Le cooperative e i loro consorzi ovvero le imprese sociali sono tenute ad assicurare alle persone con disabilità inserite in Convenzione di Affidamento figure professionali di guida e di supporto, in possesso di adeguate competenze e standard tecnici relativi alle strutture, per un efficace inserimento lavorativo anche secondo parametri tecnico

qualitativi di efficienza ed efficacia, nonché una adeguata formazione; tali oneri sono inseriti, ed evidenziati, nei costi di produzione e di accompagnamento (C) di cui all'art. 8.

2. Il numero delle figure professionali di supporto deve essere concordato tra le parti nella commessa di affidamento e deve essere adeguato e proporzionato al numero di persone disabili inserite nella commessa stessa. Di norma il rapporto non deve essere inferiore ad un lavoratore di supporto ogni cinque persone disabili.

Art. 12

(Durata delle Convenzioni di Affidamento, proroghe e rinnovi)

1. Le Convenzioni di Affidamento, stipulate ai sensi del presente accordo, hanno una durata minima di 12 (dodici) mesi e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi.
2. Le Convenzioni di Affidamento hanno una durata di 12 (dodici) mesi o multipli di 12 (dodici) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto bilaterale di commessa, ovvero dall'assunzione delle unità, previste all'art.4 della Convenzione di Affidamento, che dovrà avvenire entro i termini fissati all'art.6 del medesimo accordo.
3. La proroga della Convenzione di Affidamento può essere richiesta solo se il termine inizialmente fissato risulta inferiore alla durata massima di 48 (quarantotto) mesi. La somma del termine iniziale e delle proroghe non può superare il periodo massimo di 48 (quarantotto) mesi, considerati complessivamente i periodi fruiti.
4. La Convenzione di Affidamento, se ricorrono i presupposti di cui al precedente comma 3, sono prorogate alle medesime condizioni inizialmente stabilite e per un periodo di 12 (dodici) mesi o multipli di 12 (dodici) mesi.
5. La Convenzione di Affidamento, su istanza congiunta dell'impresa committente e della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale commissionaria, può essere integrata nell'oggetto e nel numero dei dipendenti disabili inseriti.
6. Alla scadenza della Convenzione di Affidamento le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 attraverso il ricorso ad uno dei seguenti istituti:
 - a. Assunzioni nominative da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse;
 - b. Stipula di una nuova Convenzione di Affidamento, esaurito il periodo di durata massima di cui al punto 1;
 - c. Attivazione di ogni altro istituto previsto dalla Legge n. 68/99.
7. L'istanza di stipula di una nuova Convenzione di Affidamento, come previsto ai sensi del comma 6, lett. b, del presente articolo, da parte dello stesso soggetto datoriale, con lo stesso oggetto della commessa, affidate alla stessa cooperativa o allo stesso consorzio ovvero alla stessa impresa sociale oppure a soggetti commissionari diversi dai precedenti e, comunque, in ogni caso di rinnovo oltre il termine di 48 mesi previsto al comma 1, sarà valutata dai Servizi per il Collocamento Mirato, anche sentito il parere del Comitato Tecnico, in merito all'efficacia dello strumento convenzionale rispetto all'obiettivo dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo.
8. In caso di attivazione di una nuova Convenzione di Affidamento da parte dello stesso soggetto datoriale e con lo stesso oggetto della commessa, affidate alla stessa cooperativa

o allo stesso consorzio o alla stessa impresa sociale oppure con soggetti commissionari diversi dai precedenti, per quanto possibile, dovranno essere confermati gli stessi dipendenti in servizio ovvero dovrà essere garantito, per quanto possibile, il passaggio dei dipendenti in servizio dal precedente al nuovo commissionario.

Art. 13

(Potere di controllo sulle Convenzioni di Affidamento)

1. I Servizi competenti per il Collocamento Mirato verificheranno il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti nella Convenzione di Affidamento. Qualora riscontrino l'inadempimento delle clausole convenute nell'accordo trilaterale ovvero l'inosservanza dei contenuti del presente Accordo Quadro, così come delle disposizioni di legge previste al riguardo, potranno dichiarare decaduta ad ogni effetto la Convenzione di Affidamento, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
2. Per quanto convenuto nel contratto di commessa, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 14

(Monitoraggio)

Al fine del monitoraggio saranno raccolti i seguenti dati afferenti alle Convenzioni di Affidamento:

- Il numero di convenzioni attive suddivise per ambiti provinciale;
- Il numero di imprese conferenti in obbligo con la Legge 68/99;
- La percentuale di copertura della quota di riserva attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento;
- La dimensione e numero di addetti in forza presso le imprese conferenti le commesse;
- Il settore di attività delle aziende conferenti
- La tipologia di attività oggetto delle commesse avviate;
- La durata effettiva delle commesse di affidamento;
- Numero di persone disabili assunte attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento;
- Le mansioni svolte dalle persone disabili assunte;
- Ogni altra informazione utile e necessaria

I dati raccolti saranno gestiti con finalità statistiche allo scopo di valutare nel tempo l'efficacia dello strumento delle Convenzioni di Affidamento.

L'elaborazione dei dati suddetti sarà condivisa con le parti firmatarie della presente Convenzione Quadro e il monitoraggio potrà essere utilizzato per proporre la revisione e l'aggiornamento dei relativi contenuti dispositivi.

Art. 15

(Durata della Convenzione Quadro)

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di 3 (tre) anni e si intende rinnovata di anno in anno qualora non venga formalmente data disdetta da almeno un terzo delle Parti

firmatarie con atto scritto e motivato, da trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro con almeno tre mesi di preavviso;

- 2. Allo scadere del triennio le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della Convenzione Quadro anche sulla base dei dati di monitoraggio relativi all'attuazione dello strumento delle Convenzioni di Affidamento.
- 3. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della Convenzione Quadro qualora le disposizioni contenute nell'art.14 del d.lgs. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti normativi integrativi

Art. 16
(Promozione)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di appartenenza, alla promozione dello strumento convenzionale a cui si dà attuazione.

Art.17
(Norma transitoria)

Le Convenzioni di Affidamento trilaterali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione Quadro proseguono fino alla scadenza in esse prevista, nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione Quadro vigente all'atto della stipula.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Si allega alla presente Convenzione Quadro lo schema per la stipula delle singole Convenzioni di Affidamento (Allegato B), di cui le PARTI PRENDONO PIENA E COMPLETA VISIONE.

Roma li.....

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Lazio

.....

Per le Associazioni sindacali dei lavoratori:

.....
.....
.....

Per le Associazioni sindacali dei datori di lavoro:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per le Associazioni di Rappresentanza, Assistenza e Tutela delle Cooperative Sociali e dei Consorzi di
Cooperative Sociali:

.....
.....
.....
.....
.....

Copia

Allegato B

SCHEMA di CONVENZIONE di AFFIDAMENTO

Premessa la

CONVENZIONE QUADRO

approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale

Premesso che

Contestualmente alla stipula della presente Convenzione di Affidamento, l'Impresa Committente trasmette al Servizio Competente copia del «*contratto di affidamento*» quale parte integrante della Convenzione;

Tutto ciò premesso

Le parti

Il Servizio per l'inserimento al Lavoro dei Disabili (S.I.L.D) di..... – Regione Lazio — Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione di seguito denominato «Servizio Competente» – con sede in....., rappresentato dal Dirigente/Direttore

e

l'Impresa ... – codice fiscale ... – con sede legale in ... – pec: ... – e sede operativa in ..., di seguito denominata «Impresa Committente» – rappresentata nel presente atto da ..., in qualità di rappresentante legale, come da visura camerale agli atti;

e

la Cooperativa/Impresa sociale ... – codice fiscale ... – con sede legale in ... – pec: ... – e sede operativa in ..., di seguito denominata «Cooperativa/Impresa sociale» – rappresentata nel presente atto da ..., in qualità di rappresentante legale, come da visura camerale agli atti;

(di seguito le Parti)

Stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'impegno dell'Impresa Committente, a fronte dell'inserimento lavorativo di **n.** lavoratori con disabilità nella Cooperativa Sociale/Impresa sociale, ad affidare alla Cooperativa medesima la commessa di lavoro del **servizio di** di cui all'allegato contratto di affidamento, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione Quadro richiamata in premessa, di cui le parti con la firma della presente, dichiarano di aver preso piena e completa visione.

Art. 2 – Contratto di affidamento

1. L'affidamento della commessa è regolato tra l'Impresa Committente e la Cooperativa/Impresa sociale con separato atto scritto denominato «contratto di affidamento», allegato alla presente Convenzione, nel quale sono indicati:

- a) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi, al valore previsto, alla durata della commessa, alle fasi di esecuzione ed ai tempi di attuazione;
- b) termini e modalità di pagamento;
- c) mansioni e numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la Cooperativa Sociale/Impresa sociale a fronte dell'affidamento della commessa, dichiarazione di integrale applicazione del CCNL Cooperative Sociali o del contratto collettivo applicato dall'impresa sociale sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e relativi contratti integrativi.

Art. 3 – Durata della convenzione

1. In riferimento a quanto previsto dalla Convenzione Quadro, la presente convenzione ha **durata di** dall'inizio dell'esecuzione del contratto bilaterale di commessa.

Art. 4 – Numero e elenco dei lavoratori interessati

1. La Cooperativa/Impresa sociale si impegna ad effettuare **l'assunzione di n. lavoratori con disabilità**, secondo le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 10 e 11 della Convenzione Quadro, ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 6 della medesima Convenzione.
2. La Cooperativa/Impresa sociale trasmette al Servizio Competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori assunti, entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta assunzione.

Art. 5 – Sostituzione lavoratori disabili

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno o più lavoratori inseriti a fronte della presente Convenzione, la Cooperativa/Impresa sociale si impegna a richiedere al Servizio Competente, entro 20 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, l'attivazione delle procedure di reclutamento ai sensi dell'art.10 della Convenzione Quadro in sostituzione di un corrispondente numero di lavoratori in possesso dei prescritti requisiti previsti all'art.6 dello stesso atto normativo.
2. L'elenco dei nominativi di cui all'art.4 comma 2 è integrato, dalla Cooperativa, con i nominativi dei lavoratori in sostituzione delle risorse cessate.

Art. 6 – Modalità di assunzione

1. La Cooperativa, pena la decadenza della Convenzione, assume i lavoratori di cui all'art. 4 **entro il termine**
2. Ai lavoratori assunti in Convenzione viene riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Cooperative Sociali, o dal contratto collettivo applicato dall'impresa sociale, sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 – Inadempienze e clausole di risoluzione

1. Qualora entro il termine previsto all'art.6 della presente Convenzione non si sia provveduto all'assunzione dei lavoratori, il Servizio Competente può dichiarare decaduta la presente Convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla Cooperativa/impresa sociale.
2. La risoluzione della Convenzione è prevista nei seguenti casi:

- a) in caso di grave inadempienza da parte delle parti stipulanti il contratto di affidamento;
 - b) per omesso e ingiustificato ritardato pagamento da parte dell'Impresa Committente;
 - c) qualora il monte ore lavorativo dei disabili inseriti risulti inferiore del 20% rispetto a quanto stabilito dal contratto di affidamento.
3. In tutti i casi in cui la presente Convenzione è da considerarsi decaduta, l'Impresa Committente, ricevutane comunicazione dal Servizio Competente, deve concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati, in caso contrario essa è ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione.
 4. La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della Convenzione di Affidamento. Pertanto, il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta la decadenza di diritto della Convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi *ex art.3* della L. 68/99 a carico dell'Impresa.
 5. Le parti stipulanti il contratto di affidamento sono tenute a comunicare immediatamente al Servizio per l'inserimento lavorativo competente il verificarsi di qualunque causa di decadenza della commessa.
 6. Il Servizio Competente dichiara decaduta la presente Convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
 7. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente Convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione QuadroDGR..... ed alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 – Obblighi della Cooperativa o Consorzio o Impresa Sociale

1. La Cooperativa/Impresa sociale si impegna a:
 - a) assumere i lavoratori con disabilità **entro il** e effettuare le commesse affidate dall'Impresa secondo le modalità individuate nel contratto di affidamento, ivi allegato;
 - b) osservare nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti per tutti gli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo di cui al precedente articolo 6 comma 2;
 - c) predisporre un progetto personalizzato di inserimento per ogni lavoratore con disabilità inserito in Convenzione in collaborazione con i servizi competenti.
 - d) comunicare al Servizio Competente l'andamento del percorso di inserimento lavorativo della persona con disabilità con particolare riferimento agli esiti occupazionali, secondo le modalità concordate con i servizi competenti.

Art. 9 – Obblighi dell'impresa committente

1. L'impresa si impegna a:
 - a) corrispondere alla Cooperativa/Impresa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel contratto di affidamento, ivi allegato;
 - b) ridefinire con i servizi competenti, a seguito della stipula della Convenzione e qualora ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della legge 68/99.

Art. 10 – Verifica e controllo

- 1- I servizi competenti si impegnano ad attivare in ogni momento verifiche e controlli, anche *in loco*, sul corretto adempimento dei contenuti della presente Convenzione e, qualora ne riscontrino l'inosservanza, dichiarano decaduta la Convenzione medesima.

Art. 11 – Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio i servizi competenti provvedono ad inserire la presente Convenzione nel Registro Informatico Regionale e a verificarne lo stato di attuazione, anche per le finalità di cui all'art. 14 della Convenzione Quadro.

Art. 12 – Riservatezza

1. L'Impresa e la Cooperativa/Impresa sociale si impegnano a non divulgare e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione o alla gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori disabili interessati all'assunzione, le informazioni e i dati forniti dal Servizio Competente o di cui venga comunque a conoscenza per i medesimi lavoratori.

Art. 13 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa, la Cooperativa/Impresa sociale e il Servizio Competente, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di

Art. 14 – Rinvio

1. Qualora siano inserite nel contratto bilaterale tra le parti, allegato alla presente, clausole contrarie alla presente convenzione ed alle disposizioni della convenzione quadro richiamata in premessa, le stesse saranno ritenute non valide.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate in materia delle vigenti leggi, nonché alle disposizioni e condizioni tutte della Convenzione Quadro richiamata nelle premesse.

Le parti contraenti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto previsto dallo schema di Convenzione Quadro di cui alla DGR

Roma, ...

SILD

Il rappresentante legale

Il Direttore

Il rappresentante legale

Allegati

a cura dell'Impresa committente:

1. Copia del contratto di affidamento della commessa
2. Attestazione di adesione rilasciata dall'associazione datoriale di appartenenza (nel caso di azienda associata) ovvero Dichiarazione di adesione alla Convenzione Quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

3. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

a cura della Cooperativa/Impresa sociale:

4. Attestazione di adesione rilasciata dall'associazione o consorzio di cooperative (nel caso di cooperativa associata) ovvero Dichiarazione di adesione alla convenzione quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

5. Copia dello Statuto della cooperativa sociale

6. Dichiarazione d'iscrizione all'albo delle società cooperative e all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1996.

7. Dichiarazione d'iscrizione all'albo regionale delle società cooperative tenuto dalla Regione..... e contestuale dichiarazione dell'unità operativa insistente nella Regione Lazio ovvero per le imprese sociali Dichiarazione d'iscrizione al RUNTS e contestuale dichiarazione dell'unità operativa insistente nella Regione Lazio

8. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della convenzione quadro ex art. 14 di cui alla

da presentare entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione

9. Progetto personalizzato di inserimento per ogni persona disabile inserita in convenzione

Copio

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)

Copia